

Compendio di

# **ORDINAMENTO GIUDIZIARIO**

**XI EDIZIONE** **2026**



**Neldiritto  
Editore**

# 5

## La magistratura onoraria e le figure ausiliarie

1. Premessa. Natura e conseguenze del rapporto onorario. - 2. Gli uffici tradizionali: i Giudici di pace; i Giudici onorari di Tribunale (GOT); i Viceprocuratori onorari (VPO). - 2.1. I Giudici di Pace. - 2.2. I G.O.T. - 2.3. I V.P.O. - 3. Il nuovo statuto unico della Magistratura onoraria. - 3.1. Lo *status* dei giudici onorari. Uno sguardo alla giurisprudenza. - 3.2. La procedura di infrazione europea e le "risposte" del legislatore italiano: la legge di bilancio 2022 e l'art. 29 D.lgs. 116/2017. - 3.3. La nuova lettera di costituzione in mora del 15 luglio 2022. - 3.4. La legge di bilancio per il 2024 e la L. 15 aprile 2025, n. 51. - 3.5. Le altre figure di giudici onorari. - 4. Il nuovo Ufficio del Processo. La stabilizzazione prevista dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19. - 4.1. I tirocinanti ex art. 73, comma 8-bis, D.L. 21 giugno 2013 n. 69. - 5. Le figure ausiliarie che collaborano con il Giudice. - 5.1. I Cancellieri. - 5.2. Gli Ufficiali Giudiziari - 5.3. La responsabilità.

### 1. Premessa. Natura e conseguenze del rapporto onorario.

L'art. 106 Cost., dopo aver statuito al primo comma che la nomina dei magistrati avviene per concorso, prevede al **secondo comma** che *"la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli"*. Detto principio è poi completato dall'**art. 4 R.D. 12/1941** ove si dispone espressamente che la giurisdizione ordinaria è amministrata da giudici "professionali" e da giudici "onorari", che costituiscono l'Ordine giudiziario. L'impiego per così dire "ufficiale" della figura del Magistrato Onorario si colloca, pertanto, in un'ottica di **complementarità** e supplenza rispetto a quella del Magistrato togato, tanto che l'ufficio è caratterizzato dalla temporaneità dell'incarico e dalla percezione di un'indennità per l'attività esercitata.

La differenza più importante resta, comunque, la modalità di accesso alle funzioni: la nomina a Magistrati onorari, infatti, è esclusa dalla procedura d'accesso mediante pubblico concorso. Ulteriori distinzioni attengono alle funzioni e allo *status*, come si vedrà *infra*.

Figura storica di Magistrato onorario è il **Giudice conciliatore**, oggi individuabile nel **Giudice di pace**, a cui negli anni si sono affiancate ulteriori figure di Giudici onorari – create per far fronte alle numerose istanze della macchina giudiziaria ed al sempre crescente numero di contenziosi (appartenenti ad entrambe le giurisdizioni ordinarie) ovvero al fine di integrare i Collegi con dei Tecnici – quali: i **vice Procuratori Onorari (VPO)**, i **Giudici popolari**, i **Consiglieri onorari di Cassazione**, i **Giudici ausiliari**, gli **Esperti del Tribunale di sorveglianza e delle Sezioni specializzate agrarie**, i **Giudici onorari minorili** e i **Giudici delle commissioni tributarie**.

Attualmente una disciplina organica afferente alla Magistratura Onoraria è contenuta nel **D.Lgs. del 13 luglio 2017, n. 116**, contenente il **nuovo Statuto Unico della magistratura onoraria**, entrato in vigore il 15 agosto 2017 (ad eccezione delle

disposizioni dell'art. 27, che, ai sensi dell'art. 32 del medesimo D.Lgs. n. 116/2017, come modificato dall'art. 6, comma 2, lett. b), n. 1), D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148 ("Misure urgenti in materia di giustizia"), entreranno in vigore il **31 ottobre 2026**).

Da una lettura complessiva della normativa possono ricavarsi alcuni tratti essenziali dell'incarico di Magistrato onorario:

- è **necessariamente temporaneo**;
- **non determina l'insorgere di un rapporto di pubblico impiego**;
- è organizzato in modo da assicurare la **compatibilità con lo svolgimento di altra attività lavorativa o professionale**.

Secondo l'**art. 1, commi 3 e 4, D.Lgs. 117/2016**, "*L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma. Il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie secondo principi di autoorganizzazione dell'attività, nel rispetto dei termini e delle modalità imposti dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalità dell'ufficio*".

Nonostante il suddetto intervento normativo, è a dirsi che la questione sullo **status giuridico del Magistrato onorario** è ancora estremamente dibattuta nel panorama attuale, sia nazionale che europeo, soprattutto alla luce di una recente pronuncia della **Corte di giustizia UE del 16 luglio 2020 (causa C-658/18)** emanata in relazione alla figura del Giudice di Pace, rispetto al quale il Giudice d'oltralpe ha evidenziato che può rientrare nella nozione di pubblico dipendente a tempo determinato, con tutte le garanzie e diritti relativi, la figura di un Giudice di Pace che, nell'ambito delle sue funzioni, **svolge prestazioni reali ed effettive**, che **non sono puramente marginali o accessorie** e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo.

Ancora più di recente la Corte europea si è pronunciata con **sentenza del 07 aprile 2022 (causa C-236/20)**, ribadendo che "*L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, nonché la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non prevede, per il giudice di pace, alcun diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni né di un regime*